

N. 9 DI REGISTRO
Del 16.03.2017



ORIGINALE
 COPIA

COMUNE DI CALTRANO

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemiladiciassette**, addì **sedici** del mese di **marzo**, alle ore 19.30 nella sala delle adunanze, convocato dal Sindaco, mediante lettera d'invito in data 09.03.2017 prot. n. 1056, fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale, **in sessione ordinaria – 1° convocazione – seduta pubblica**, sotto la presidenza del Sindaco, dott. Sandonà Marco e l'assistenza del Segretario comunale, dott.ssa Tedeschi Caterina.

Fatto l'appello, risulta quanto segue:

	presente	Ass.giu.	Ass.ing.
SANDONA' MARCO	X		
ZANOCCO GIOVANNI	X		
FRIGO RICCARDO	X		
ZORDAN MASSIMO	X		
ZENARI GIROLAMO	X		
GIACCON OMBRETTA	X		
FASOLO STEFANIA	X		
BONAGURO CLAUDIA	X		
PELLIZZARI GIANCARLO		X	
DALLA VALLE IVAN	X		
MORO DEBORAH		X	

PRESENTI n. 9

ASSENTI n. 2 (Pellizzari Giancarlo, Moro Deborah)

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame il seguente

OGGETTO

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE EX ART. 24 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 (T.U.S.P.). RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 23.09.2016

Relazione al Sindaco.

Ricorda che la Legge di stabilità 2015 - Legge n. 190/2014 aveva obbligato i comuni ad adottare decisioni sul mantenimento e/o sull' alienazione delle società partecipate. Infatti Caltrano, a seguito di attività istruttoria sul possesso dei requisiti di Legge delle società partecipate, aveva deliberato nell'anno 2015 la conferma delle partecipazioni alle seguenti società:

- A.V.S. per la gestione del servizio idrico integrato,
- Impianti Astico per la gestione del patrimonio e delle centrali idroelettriche,
- A.V.A. per la gestione dei rifiuti,
- PASUBIO TECNOLOGIA per la produzione di beni e servizi strumentali nel campo dell'Information Communication Technology,
- F.T.V. S.P.A. - Società per l'ammodernamento e la gestione delle ferrovie e tramvie vicentine.

Riguardo alle società GRETA ed FTV, ricorda che:

- nella "Relazione conclusiva sulle partecipazioni societarie – anno 2015" del 17 marzo 2016 - prot. n. 1349 si è dato atto che con contratto Rep. n. 66.607 del 18.03.2015 del Notaio Anna Maria Fienngo di Thiene è stata attuata la fusione mediante incorporazione della società GRETA Altovicentino srl, con socio unico, nella società Alto Vicentino Ambiente srl, con decorrenza dal 01.04.2015;
- la quota sociale di partecipazione alla società FTV (n. 368 azioni del valore nominale di Euro 1.898,88) è stata alienata a favore della stessa società, introitando la somma di Euro 4.868,272 (n. 368 azioni x 13,229 Euro cadauna), deliberazione G.C. n. 93 del 21.11.2016.

In attuazione della Legge n. 124/2015 di riforma della Pubblica Amministrazione, è stato emanato il D. Lgs. n. 175/2016 che costituisce il Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.). La nuova normativa conferma l' obbligo dei Comuni di adottare decisioni in merito all' alienazione oppure alla conferma delle partecipazioni pubbliche in società private.

E' necessario, quindi, operare una ricognizione delle società partecipate alla **data del 23.09.2016** (data di entrata in vigore del Testo unico delle società partecipate), valutando la sussistenza dei requisiti di Legge per confermare le partecipazioni pubbliche.

La ricognizione si è conclusa con la conferma del possesso dei requisiti di Legge in capo alle società partecipate da **Caltrano**, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 175/2016.

Infatti le società A.V.S. e A.V.A. svolgono attività di:

- "produzione di un S.I.G. (servizio di interesse generale), inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi stessi".

Mentre la società "Impianti Astico S.r.l." che gestisce il patrimonio (costruzione, manutenzione, gestione, rinnovo reti idriche, impianti anche funzionali alla produzione di energia elettrica) rientra nelle previsioni di cui al comma 3 dell'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016. Infatti il comma 3 dell'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016 consente alle amministrazioni pubbliche, anche in deroga alla lettera a), di acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, anche tramite conferimento di beni immobili in tali società.

Infine si conferma la partecipazione alla società "Pasubio Tecnologia S.r.l.", in quanto l'art. 4, comma 2, lettera d), prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni in società che svolgono attività di: "autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o enti pubblici partecipanti".

Quindi si confermano le partecipazioni alle seguenti società di capitali:

1. ALTO VICENTINO SERVIZI S.P.A. (A.V.S.)

- società a totale partecipazione pubblica;
- affidamento dei servizi *in house providing* da parte dell' Autorità d' ambito;
- oggetto sociale: gestione del servizio idrico integrato;
- sede: Thiene - 36016 – Via San Giovanni Bosco 77/b;

- quota di partecipazione di **Caltrano**: dell' 1,077%;
- durata della società: 23.12.2002 – 31.12.2050

2. IMPIANTI ASTICO S.R.L.

- società a totale partecipazione pubblica;
- oggetto sociale: “Costruzione, manutenzione, gestione, rinnovo reti idriche, impianti anche funzionali alla produzione di energia elettrica”;
- sede: Thiene - 36016 – Via Giovanni Bosco n. 77/b;
- quota di partecipazione di **Caltrano**: 2,571%;
- durata della società: 24.12.2001 – 31.12.2050

3. ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L. (A.V.A.)

- società a totale partecipazione pubblica;
- affidamento diretto dei servizi *in house providing* da parte del Comune (durata contratto di servizio prot. 1850 del 10.05.2012: dal 09.05.2012 al 24.03.2029)
- oggetto sociale: gestione rifiuti urbani e speciali;
- sede: Schio – 36015 Via Lago di Pusiano n. 4;
- quota di partecipazione **Caltrano**: 1, 26%;
- durata società: 24.03.1999 – 31.12.2100

4. PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.

- società a totale partecipazione pubblica;
- oggetto sociale: “produzione di beni e servizi strumentali, di supporto alla funzione amministrativa pubblicistica nel campo dell'Information Communication Technology, necessaria per provvedere al perseguimento dei fini istituzionali degli enti soci”;
- titolare di specifica autorizzazione ministeriale ai sensi dell'art. 6 del Codice delle Comunicazioni, per adempiere ad obblighi di comunicazione elettronica stabilita dalla normativa di settore a favore dei soci;
- affidamento dei servizi *in house providing* (Contratto di servizio prot. n. 1736 del 29.04.2015 n. 4 Registro Scritture Private: dal 01.01.2015 al 31.12.2018) ;
- sede in Schio – 36015 Via XXIX Aprile n. 6;
- quota di partecipazione **Caltrano**: 1,053%;
- durata della società: 21.12.1993-31.12.2030.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

Udita la relazione del Sindaco;

Ritenuto di approvare la suddetta proposta;

Dato atto che la proposta è corredata dai pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi sulla proposta;

Procede alla votazione per alzata di mano:

Presenti n. 9
Assenti n. 2 (Pellizzari Giancarlo, Moro Deborah)
Astenuti n. //
Favorevoli n. 9
Contrari n. //

Visto l'esito della votazione: unanimità,

DELIBERA

- di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

inoltre, con separata votazione, ovvero voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i., stante l'urgenza di provvedere in merito.

**PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE INSERITA AL PUNTO N. 9 DELL'ORDINE
DEL GIORNO DEL 16 MARZO 2017**

Oggetto: Revisione straordinaria delle società partecipate ex art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.). Ricognizione partecipazioni possedute al 23.09.2016.

IL SINDACO

Visto il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

Richiamata la sentenza n. 251/2016 con cui la Corte Costituzionale ha censurato il procedimento di attuazione previsto dall'art. 18 della Legge n. 124/2015, nella parte in cui stabilisce che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in Conferenza unificata, anziché previa intesa; nel sancire la piena efficacia dei decreti legislativi già emanati e in vigore, la sentenza ha raccomandato di sanare il suddetto vizio procedimentale per dare certezza al quadro normativo attraverso lo strumento del correttivo previsto dalla stessa legge delega. Sui decreti dovranno essere acquisiti l'intesa della Conferenza unificata e i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

Dato atto che è tuttora in corso l'iter per l'approvazione del decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive al T.U.S.P.;

Ritenuto, quindi, di dare attuazione al T.U. S.P. riguardo agli adempimenti a carico dei Comuni che svolgono le proprie funzioni istituzionali e/o strumentali mediante società partecipate;

Precisato che:

- l'art. 1 del T.U.S.P. definisce l'oggetto del decreto che regola la disciplina della costituzione di società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche in tali soggetti. Al netto di deroghe espresse però, alle società a partecipazione pubblica si applicano le specifiche norme del codice civile e quelle generali del diritto privato;

- l'art. 3 - comma 27 - della Legge n. 244/2007 dispone che:

- *"Le amministrazioni pubbliche non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nè acquisire o mantenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*;

- l'art. 4, comma 1 del T.U.S.P. richiama il principio generale ex art. 3, comma 27 della Legge n. 244/2007, quindi dispone che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., di seguito indicate:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D. Lgs. n. 50/2016;

- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D. Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero,
- al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che:

- per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., **entro il 23 marzo 2017**, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione/revisione straordinaria obbligatoria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate, con adozione di una delibera ricognitiva ed indicazione delle società oggetto di dismissione nonché trasmissione della stessa delibera alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo;

Tenuto conto che:

- per effetto dell'art. 20 del T.U.S.P. a decorrere dal 2018, entro il 31 dicembre di ogni anno, devono essere adottati i piani di razionalizzazione per liquidazioni, alienazioni e dismissioni di società (razionalizzazione periodica), con trasmissione del medesimo atto alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo;
- ai fini di cui sopra devono essere alienate o adottate le misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
 - 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
 - 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
 - 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che:

- le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- ai sensi del citato art. 24 del T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;
- le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che:

- la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1 del T.U.S.P.;
- in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Tenuto conto:

- che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica del 7 marzo 2017, prot. n. 1011, allegata sub A) alla presente a farne parte integrante e sostanziale;
- degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute espresse nella Relazione Tecnica allegata sub A);

Visto l'esito della ricognizione effettuata dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate adottato ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, con i seguenti atti:

- decreto del Sindaco prot. n. 1264 del 30.03.2015 e deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 27.04.2015 con cui è stato approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, prot. n. 1264 del 30.03.2015;
- deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 04.04.2016 con cui è stata approvata la Relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate - anno 2015, prot. n. 1349 del 17.03.2016;

Richiamata la deliberazione n. 14/2017/INPR dell' 11 gennaio 2017 con la quale la Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei Conti ha approvato il programma di controllo per l'anno 2017, determinando gli ambiti in cui sarà concentrata l'attività di controllo per l'anno 2017, inclusi i seguenti:

- controllo sulla gestione dei processi di verifica dei piani di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie;
- completamento del controllo sulla gestione avente per oggetto la verifica dell'attuazione dei piani operativi di razionalizzazione delle società di partecipazione;
- controllo sulla gestione avente per oggetto la verifica dell'attuazione delle misure previste dal D. Lgs. 175/2016 in ordine alla revisione straordinaria e periodica degli organismi partecipati dagli enti territoriali;

Visto che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D. Lgs. n. 267/2000, e dell' art.10 del T.U.S.P.;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3) del D. Lgs. n. 267/2000;

Preso atto dei pareri favorevoli ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile;

Richiamati i seguenti provvedimenti di Legge:

- D. Lgs. n. 267/2000 - TUOEL e s. m. ed i.;
- D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016 - art. 22;
- Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015);
- Legge n. 124/2015 di riforma della Pubblica Amministrazione;
- il D. Lgs. n. 175/2016 - T.U.S.P.;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;

2. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, come da Relazione tecnica prot. n. 1011 del 7 marzo 2017, allegata alla presente proposta sub A), che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che la presente deliberazione sia:

- trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- pubblicata sul sito internet comunale, sub Sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di 1° livello "Enti controllati", sotto-sezione di 2° livello "Società partecipate", ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016;
- inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

4. di dare atto, inoltre, che:

- l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m. ed i.;

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i..

Caltrano, 07.03.2017

IL SINDACO
F.to Sandona' dott. Marco

<p style="text-align: center;">• PARERI Ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U. n. 267/2000</p>	
<p>Parere favorevole In ordine alla regolarità tecnica Caltrano, li 07.03.2017</p>	<p>Il Responsabile del Settore Tecnico F.to Sandona' geom. Loris</p>
<p>Parere favorevole in ordine della Regolarità Contabile Caltrano, li</p>	<p>Il Responsabile del Settore Finanziario Nicoletti rag. Franco</p>

COMUNE DI CALTRANO

Provincia di Vicenza

Piazza Dante n. 8 – 36030 Caltrano (VI) – c.f. 84000910244 – p.i. 00541820247

n. tel. 0445/891043 fax n. 0445/390043

pec: comune.caltrano.vi@pecveneto.it

Relazione tecnica sulle società partecipate.

Ricognizione partecipazioni possedute al 23 settembre 2016.

(articolo 24 del D. Lgs. n. 175/2016)

Prot. 1011 del 07.03.2017

Allegata sub A alla deliberazione di C.C. n. 9 del 16.03.2017

1. Premessa

Il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette ed ha indicato i criteri generali, cui ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali;
- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;
- eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o enti;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento.

A norma del comma 612 dell'articolo unico della Legge n. 190/2014, questo comune ha approvato il *Piano operativo di razionalizzazione delle società* con deliberazione consiliare n. 7 del 27 aprile 2015 (di seguito, per brevità, *Piano 2015*). Il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti della regione Veneto in data 14 aprile 2015 (comunicazione prot. n. 1474 del 13 aprile 2015). Il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul internet dell'amministrazione:

(link: <http://www.comune.caltrano.vi.it/alfstreaming-servlet/streamer/resourceId/101e9ee0-61f4-4e55-9a2c-8909d3a295c1/PianoRazionalizzazione>).

La pubblicazione era, ed è, obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (D.Lgs. n. 33/2013), conseguentemente, qualora fosse stata omessa, chiunque avrebbe potuto attivare *l'accesso civico* ed ottenere copia del piano e la sua pubblicazione.

Il comma 612, dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera d'una “*relazione*” nella quale vengono esposti i risultati conseguiti in attuazione del Piano. La relazione è proposta e, quindi, sottoscritta dal Sindaco. La stessa è oggetto di approvazione da parte dell'organo assembleare, in modo che il procedimento sia concluso dallo stesso organo che lo ha avviato nel 2015. Al pari del piano, anche la relazione è stata trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013) e, conseguentemente, è oggetto di *accesso civico*.

2. Le partecipazioni societarie

Al momento della stesura e dell'approvazione del Piano 2015, il nostro comune partecipava al capitale delle seguenti società:

1. ALTO VICENTINO SERVIZI S.P.A. – sede in Thiene (VI) - 36016 – Via San Giovanni Bosco n. 77/b, con una quota di partecipazione dell' 1,077%
2. IMPIANTI ASTICO S.R.L. – sede in Thiene (VI) - 36016 – Via San Giovanni Bosco n. 77/b, con una quota di partecipazione del 2,571%
3. ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L. – sede in Schio (VI) – 36015 – Via Lago di Pusiano n. 4, con una quota di partecipazione dell' 1,26%;
4. PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L. – sede in Schio (VI) – 36015 – Via XXIX Aprile n. 6, con una partecipazione dell' 1,053%;
5. F.T.V. S.P.A. - sede in Vicenza – 36100 – Via Milano n. 138, con una quota di partecipazione dello 0,0238%.

Con la relazione conclusiva del 17.03.2016 prot. n. 1349, l'Amministrazione Comunale ha:

- confermato la partecipazione alle società Alto Vicentino Servizi S.p.a., Impianti Astico S.r.l., Alto Vicentino Ambiente S.r.l., Pasubio Tecnologia S.r.l.;
- stabilito la cessione delle quote relativamente a F.T.V. S.p.a.;
- dato atto che con contratto Rep. n. 66.607 del 18.03.2015 del Notaio Anna Maria Fiengo di Thiene è stata attuata la fusione mediante incorporazione della società GRETA Altovicentino srl, con socio unico, nella società Alto Vicentino Ambiente srl, con decorrenza dal 01.04.2015.

Per completezza, si precisa che il comune, partecipa tuttora ai seguenti Enti:

CONSIGLIO DI BACINO ATO BACCHIGLIONE, con sede legale in via Palladio n. 124 – località Novoledo - Comune di Villaverla (Prov. di Vicenza) è l'Ente d'Ambito a cui la Regione Veneto, con la L. R. n. 17 del 27.04.2012, ha affidato il compito di programmazione, regolazione e controllo del ciclo integrato dell'acqua per il territorio di propria competenza costituito da 140 Comuni appartenenti alle province di Padova (60), Venezia (1) e Vicenza (79); ai sensi della citata norma ogni comune appartenente al territorio interessato è obbligato a far parte di tale ente, approvandone lo statuto e facendo parte, nella persona del Sindaco o suo assessore delegato, dell'organo di indirizzo.

Il Consiglio di Bacino è subentrato in tutte le obbligazioni attive e passive della ex Autorità d'Ambito che ha affidato la gestione del servizio idrico integrato a quattro gestori (AcegaApsAmga spa, AVS spa, Acque vicentine spa, CVS spa), stipulando con essi un contratto di servizio, con una quota di partecipazione dell'0,238% (deliberazione di C.C. n. 30 del 29 ottobre 2012);

- CONSORZIO B.I.M. - bacino imbrifero montano del Bacchiglione – con sede a Schio – 36015 Via Pasini n. 33 c/o Municipio di Schio - favorisce il progresso economico e sociale della popolazione residente nei Comuni di montagna associati. In tutta Italia i Consorzi di Bacino Imbrifero Montano tutelano i diritti legati all'utilizzo del sovraccanone derivante dallo sfruttamento delle acque utilizzate per produrre energia elettrica sul proprio territorio. I consorzi non hanno una struttura tale che consenta di utilizzare detti proventi mediante l'esecuzione di opere pubbliche e di pubblica utilità intese a favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni residenti nella propria area, come previsto dallo statuto. Per questo motivo i consorzi effettuano il riparto degli introiti in base alle quote di partecipazione di ciascun Comune (quota di partecipazione del Comune di Caltrano del 2,76%) e delegano agli stessi il compito di utilizzare le somme per i fini sopraccitati. Ne consegue che nessun comune ha la necessità di prevedere in bilancio un impegno di spesa a favore del Consorzio, bensì prevede un accertamento di entrata.

- CONSIGLIO DI BACINO "VICENZA" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità dell'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e secondo quanto previsto dalla Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, recante "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con una quota di partecipazione dello 0,38% (deliberazione di C.C. n. 23 del 20 luglio 2015);

- C.E.V. – Consorzio Energia Veneto per prestazione di servizi funzionali al risparmio energetico con una quota di partecipazione dello 0,08% (deliberazione C.C. n. 33 del 26 novembre 2003);

- MONTAGNA VICENTINA SOCIETA' COOPERATIVA – G.A.L. Gruppo di azione locale – con sede in Asiago – 36012 – Piazza della Stazione n. 1 – quota di partecipazione del 3,57%.

La società cooperativa Montagna Vicentina si occupa di: sostegno e affermazione nelle zone rurali delle attività compatibili e sostenibili con l'ambiente che realizzano ed offrono i propri prodotti con adeguati requisiti di qualità; mantenimento di un tessuto socio economico sufficientemente diversificato, riferito principalmente ad un insieme integrato di piccole imprese e prestatori di servizi sia pubblici che privati, attive in settori di attività economica diversi, riferiti al tema catalizzatore del Piano di Sviluppo territoriale. Gli argomenti fondamentali che costituiscono il tema catalizzatore del Piano vengono sviluppati sui seguenti settori: Settore primario; Settore artigianato e piccole imprese; Settore pubblico; Settore commercio/turismo.

La società può altresì intraprendere tutte le attività previste dalle iniziative comunitarie, nazionali e regionali di cui alle premesse, ed in fase di formazione. Inoltre, allo scopo di ottimizzare la rendita del patrimonio, destinato all'attuazione dell'oggetto sociale, la Cooperativa può effettuare investimenti di natura immobiliare con la relativa gestione nonché operazioni di natura finanziaria compresa l'assunzione di partecipazioni in società con attività di supporto a quella svolta dalla Cooperativa nonché accettare eventuali contributi, donazioni ed elargizioni.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la cooperativa può svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché, compiere tutti gli atti di natura mobiliare e immobiliare e le operazioni bancarie e finanziarie inerenti all'oggetto sociale, ricorrere al credito, contrarre mutui e concedere ipoteche, prestare fidejussioni.

3. Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie al 23 settembre 2016

Con il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato approvato il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), in vigore dal 23 settembre 2016.

Ai sensi del predetto T.U.S.P. - art. 4, comma 1 - le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il Comune, fermo restando quanto sopra detto, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., di seguito indicate:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero,

- al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”.

Per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., **entro il 23 marzo 2017**, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando eventualmente quelle che devono essere alienate.

La ricognizione straordinaria delle società partecipate deve essere pubblicata sul sito internet comunale, sub Sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di 1° livello “Enti controllati”, sotto-sezione di 2° livello “Società partecipate”, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016.

Inoltre il provvedimento che approva la ricognizione delle partecipazioni deve essere inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Ciò premesso si conferma la partecipazione alle società suindicate per le motivazioni e le risultanze istruttorie di seguito esposte:

1. ALTO VICENTINO SERVIZI S.P.A.	
- Società di capitale	A totale partecipazione pubblica
- Sede	Thiene (VI) - 36016 – Via San Giovanni Bosco n. 77/b

- Oggetto sociale	Gestione del servizio idrico integrato in n. 38 Comuni della Provincia di Vicenza
- Enti soci	Arsiero, Breganze, Brogliano, Caltrano, Calvene, Carrè, Castelgomberto, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Cornedo Vicentino, Fara Vicentino, Isola Vicentina, Laghi, Lastebasse, Lugo di Vicenza, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, Recoaro Terme, San Vito di Leguzzano, Salcedo, Santorso, Sarcedo, Schio, Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Trissino, Valdagno, Valdastico, Valli del Pasubio, Velo d'Astico, Villaverla, Zanè, Zugliano
- Affidamento dei servizi <i>in house providing</i> da parte dell'Autorità d'ambito - Controllo sulla società	Il controllo sulla società è disciplinato dall'art. 33 dello Statuto di AVS S.P.A., in particolare è svolto dall'Assemblea di coordinamento intercomunale e dalla Commissione nominata dal suddetto organo collegiale nonché dai singoli enti soci.
- Durata della società	23.12.2002 - 31.12.2050
- Percentuale di partecipazione	1,077%
- Numero azioni - Valore nominale:	n. 23.336 Euro 23.336,00 (Euro 1,00 ciascuna azione)
- Consiglio di Amministrazione	Formato da n. 3 amministratori (verbale dell'Assemblea Ordinaria del 13.07.2015) - Presidente: Giovanni Cattelan - Consigliere: Pia Clementi - Consigliere: Maurizio Zordan
- Collegio sindacale	Formato da n. 3 membri effettivi e n. 2 supplenti (verbale dell'Assemblea ordinaria del 13.07.2015) - Presidente: Alessandra Scalabrin - Sindaco effettivo: Giuseppe Mannella - Sindaco effettivo: Bruno Morelli - Sindaco supplente: Giacomo Sebastiano Apolloni - Sindaco supplente: Alida Bruttomesso
- Partecipazioni societarie della società "Alto Vicentino Servizi S.p.a."	<u>Consorzio A.RI.CA</u> Via Ferraretta n. 20 – 36071 Arzignano - P.Iva 03101960267

	<p>Quota di partecipazione: Euro 10.329,00 - 25%</p> <p>Oggetto sociale: monitoraggi ambientali; trasferimenti reflui di impianti di depurazione</p> <p><u>VIVERACQUA SCARL – società consortile tra gestori del servizio idrico integrato</u></p> <p>Lungadige Galtarossa n. 8 – 37133 Verona – P.Iva 04042120230</p> <p>Quota di partecipazione: Euro 5.950,00 – 6,10%</p> <p>Oggetto sociale: approvvigionamenti congiunti, finanziamento degli investimenti, monitoraggi ambientali</p> <p><u>Veneto Banca Spa</u></p> <p>Piazza G.B. Dall’Armi, n. 1 – 31044 Montebelluna</p> <p>P.Iva 00208740266</p> <p>Quota di partecipazione: Euro 1.095,00</p>
--	---

Motivazioni del mantenimento della partecipazione ad Alto Vicentino Servizi S.p.a.

Il T.U.S.P. all'art. 2, comma 1, lettera h), definisce i servizi di interesse generale:

"Le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale".

L'attività svolta da Alto Vicentino Servizi S.p.a. "gestione del servizio idrico integrato" si concretizza in produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.

Si tratta, quindi, di finalità istituzionali perseguibili mediante partecipazioni in società, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) del T.U.S.P..

2. IMPIANTI ASTICO S.R.L.

- Società di capitale	A totale partecipazione pubblica
- Sede	Thiene (VI) - 36016 – Via San Giovanni Bosco n. 77/b
- Oggetto sociale	<p>Costruzione, manutenzione, gestione, rinnovo reti idriche, impianti anche funzionali alla produzione di energia elettrica.</p> <p>Impianti Astico Sr.l. svolge la propria attività con il personale della partecipata indiretta Energie Rinnovabili Alto Vicentino s.r.l. (ERAV s.r.l.)</p>
- Enti soci	Arsiero, Breganze, Caltrano, Calvene, Carrè, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Fara Vicentino, Laghi, Laste-

	basse, Lugo di Vicenza, Marano Vicentino, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, Salcedo, Sarcedo, Thiene, Tonezza del Cimone, Valdastico, Velo d'Astico, Villaverla, Zanè, Zugliano.
- Durata della società	24.12.2001-31.12.2050
- Percentuale di partecipazione	2,571 % - quote n. 9763
- Consiglio di Amministrazione	Presidente: Rossi Giordano Consigliere: Gecchelin Carlo Consigliere: Marchioretto Vanessa
- Collegio sindacale	Presidente: Meneghini Giovanna Membro: Zucchi Daniela Membro: Greselin Maria Cristina
Partecipazioni societarie della società "Impianti Astico S.r.l."	<u>ERAV - Energie Rinnovabili Alto Vicentino Srl</u> Via San Giovanni Bosco n. 77/b – 36016 Thiene - c.f. e p.iva 03918780242 Quota di partecipazione: n. 5000 quote – 50% Oggetto sociale: new-co operativa dal 2015, che opera esclusivamente a favore di Impianti Astico s.r.l. e Agno Impianti S.r.l. mediante apposito contratto di service

Motivazioni del mantenimento della partecipazione a Impianti Astico s.r.l.

La società "Impianti Astico S.r.l." che gestisce il patrimonio (costruzione, manutenzione, gestione, rinnovo reti idriche, impianti anche funzionali alla produzione di energia elettrica) rientra nelle previsioni di cui al comma 3 dell'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016.

Il comma 3 dell'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016 consente alle amministrazioni pubbliche, anche in deroga alla lettera a), di acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, anche tramite conferimento di beni immobili in tali società.

3. ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.

- Società di capitale	A totale partecipazione pubblica
- Sede	Schio (VI) – 36015 – Via Lago di Pusiano n. 4

- Oggetto sociale	Gestione rifiuti urbani e speciali
- Enti soci	Arsiero, Breganze, Caltrano, Calvene, Carrè, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Fara Vicentino, Laghi, Laste-basse, Lugo di Vicenza, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, San Vito di Leguzzano, Salcedo, Santorso, Sarcedo, Schio, Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelticino, Valdastico, Valli del Pasubio, Velo d'Astico, Villaverla, Zanè, Zugliano e Unione Montana Spettabile Reggenza 7 Comuni.
- Affidamento dei servizi <i>in house providing</i> (contratto di servizio prot. n. 1850 del 10.05.2012: dal 09.05.2012 al 24.03.2029) - Controllo sulla società	Il controllo sulla società da parte di ciascun socio è disciplinato dall'art. 23 dello Statuto di A.V.A. S.R.L.
- Durata della società	24.03.1999– 31.12.2100 (atto del notaio del 24.03.1999 di trasformazione del Consorzio in Società; la società è divenuta efficace con iscrizione al Registro il 05.07.1999)
- Percentuale e quota di partecipazione	1,26% - Euro 44.595,00
- Consiglio di Amministrazione	Delibera Assemblea dei Soci del 02.10.2015 Presidente: Lovato Carlo Consigliere e Vice-Presidente: Benincà Giovanni Consigliere: Pendl Daniela
- Collegio sindacale	Sindaco effettivo – Presidente: De Marzo Diana Sindaco effettivo: Saccardo Sergio Sindaco effettivo: Zamberlan Sergio Sindaco supplente: Dalla Vecchia Vanna Sindaco supplente: Rigo Sergio
Partecipazioni societarie della società "Alto Vicentino Ambiente S.r.l."	///

Motivazioni del mantenimento della partecipazione a Alto Vicentino Ambiente s.r.l.

Il T.U.S.P. all'art. 2, comma 1, lettera h), definisce i servizi di interesse generale:
"Le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, conti-

nuita', non discriminazione, qualita'e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettivita'di riferimento, cosi'da garantire l'omogeneita'dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale".

L'attività svolta da Alto Vicentino Ambiente s.r.l. "gestione rifiuti urbani e speciali" si concretizza in produzione di un servizio di interesse generale.

Si tratta, quindi, di finalità istituzionali perseguibili mediante partecipazioni in società, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) del T.U.S.P..

4. PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.

- Società di capitale	A totale partecipazione pubblica
- Sede	Schio (VI) – 36015 – Via XXIX Aprile n. 6
- Oggetto sociale	Produzione di beni e servizi strumentali, di supporto alla funzione amministrativa pubblicistica nel campo dell'Information Communication Technology necessaria per provvedere al perseguimento dei fini istituzionali degli enti soci
- Enti soci	Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino, U.L.S.S. 4 Alto Vicentino ed i Comuni di Caltrano, Chiuppano, Isola Vicentina, Malo, Monte di Malo, Posina, San Vito di Leguzzano, Santorso, Schio, Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Trissino, Valdagno, Valli del Pasubio, Velo d'Astico, Villaverla, Zanè, Zugliano
- Affidamento dei servizi <i>in house providing</i> (Contratto di servizio prot. n. 1736 del 29.04.2015 n. 4 Registro Scritture Private: durata dal 01.01.2015 al 31.12.2018) - Controllo sulla società	Il controllo sulla società da parte di ciascun socio è disciplinato dall'art. 17 dello Statuto di Pasubio Tecnologia S.r.l.
- Durata della società	21.12.1993 – 31.12.2030
- Percentuale e quota di partecipazione	1,053% - Euro 449,00
- Consiglio di Amministrazione	Presidente: Locci Laura Vice-Presidente: Zordan Imerio Consigliere: Sperotto Elisa

Partecipazioni societarie della società "Pasubio Tecnologia S.r.l."	///
---	-----

Motivazioni del mantenimento della partecipazione a Pasubio Tecnologia S.r.l.

L'art. 4, comma 2, lettera d), prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni in società che svolgono attività di: "autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o enti pubblici partecipanti".

Alla data del 23 settembre 2016 il Comune di Caltrano deteneva una partecipazione nella seguente società:

4. FTV S.P.A. – società in liquidazione (verbale dell'Assemblea dei soci del 28.04.2016)

- Società di capitale	A totale partecipazione pubblica
- Sede	Vicenza – 36100 – Viale Milano n. 138
- Oggetto sociale	Trasporto pubblico di passeggeri a mezzo autobus
- Quota di partecipazione	0,0238%
- Numero azioni - Valore nominale	n. 368 azioni Euro 1.898,88
Note conclusive sulla partecipazione ad F.T.V. S.P.A.	Con atto del notaio Giuseppe Muraro in data 30.11.2016 suo rep. 76018 è stata alienata la partecipazione di Caltrano ad F.t.v. s.p.a. (n. 368 azioni del valore nominale di Euro 1.898,88), introitando la somma di Euro 4.868,272 (n. 368 azioni x 13,229 Euro cadauna)

Caltrano, 07.03.2017

L'UFFICIO TECNICO

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Sandonà dott. Marco

Il Segretario Comunale
F.to Tedeschi dott.ssa Caterina

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- In data 16.03.2017 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
- In data _____, ossia dopo dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Caltrano, 27.03.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tedeschi dott.ssa Caterina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal 28.03.2017 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Caltrano, 28.03.2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Laura Crosara

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Caltrano, 28.03.2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Laura Crosara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Caltrano, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tedeschi dott.ssa Caterina